

Roma, 25 marzo 2020

Circolare n. 91/2020

Oggetto: Autotrasporto – Rimborso accise I trimestre 2020 – Termine di giovedì 30 aprile 2020 – Nota Agenzia Dogane Monopoli n. 96399 del 23.3.2020.

Sul sito internet dell'Agenzia Dogane Monopoli è disponibile il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio da parte delle imprese di autotrasporto merci al fine di ottenere il recupero accise del I trimestre 2020 (www.agenziadoganemonopoli.gov.it).

Presentazione delle dichiarazioni - Le dichiarazioni vanno trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI da parte dei soggetti abilitati; in alternativa è possibile presentare la dichiarazione cartacea unitamente alla sua riproduzione su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) presso l'ufficio doganale competente in base alla sede dell'azienda. I termini per richiedere l'agevolazione restano aperti dall'1 al 30 aprile 2020. Tenuto conto dell'emergenza Coronavirus, le imprese che non riescano a presentare la suddetta dichiarazione entro il termine previsto hanno tempo di trasmetterla fino al 30 giugno 2020 così come previsto dal DL *Cura Italia* (art.62 c.6 DL n.18/2020).

Consumi dichiarabili - Le istanze da presentare entro la scadenza del 30 aprile devono riferirsi alle fatture per rifornimento di gasolio aventi data fino al 31 marzo 2020; si sottolinea che eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio. Si rammenta che sono esclusi dal rimborso i consumi relativi a veicoli di peso inferiore a 7,5 tonnellate e i consumi relativi agli Euro 2 o inferiori. È stato altresì previsto che dall'1 ottobre 2020 non potranno più beneficiare dell'agevolazione i veicoli Euro 3 e che la suddetta esclusione sarà ulteriormente estesa dall'1 gennaio 2021 anche ai veicoli Euro 4 (art.1 c.630 L.n.160/2019 – Legge di Bilancio 2020).

Misura del rimborso - La misura dello sconto accise per il primo trimestre 2020 è pari a 214,18 euro per ogni mille litri di gasolio (come è noto la misura è stata fissata dall'art. 4 ter del DL n. 193/2016 che ha introdotto l'accisa per il gasolio professionale).

Limite di consumo - Come è noto, la L. n. 157/2019 di conversione del DL n. 124/2019 (Decreto Legge Fiscale) all'art.8 ha stabilito che il rimborso venga riconosciuto entro il limite di consumo di un litro di gasolio a chilometro percorso. Pertanto non saranno più accettate eventuali richieste che indicano un ammontare di litri di gasolio superiore a quello dei chilometri percorsi. L'Agenzia ha sottolineato la rilevanza del dato relativo alla percorrenza specifica di ciascun veicolo richiedendo la massima attenzione nella compilazione della colonna "KM PERCORSI", pena il non riconoscimento del credito.

Il dato relativo ai chilometri percorsi assume valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell'importo massimo rimborsabile: pertanto non deve essere più riportato il totale dei chilometri registrati dal contachilometri alla fine del trimestre, di cui l'esercente tiene in ogni caso contabilizzazione da esibire su richiesta dell'Ufficio delle Dogane, bensì è necessario indicare i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo nel trimestre solare di riferimento ovvero la differenza tra il valore numerico registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto di dichiarazione e quello rilevato alla fine del trimestre immediatamente precedente.

Fruibilità del beneficio - Lo sconto spettante può essere usufruito in compensazione dei versamenti tributari e previdenziali effettuati tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione (istituto del silenzio-assenso); il relativo codice tributo è 6740. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro. Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di importo e può essere effettuata fino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è sorto il credito d'imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [4/2020](#), [1/2020](#) e [227/2019](#)
[Allegato uno](#)
Gr/gr